

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 18-1800

Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell'Allegato "Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi" della d.g.r. n. 48-12423 del 26/10/2009.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Al fine di garantire efficacia, efficienza e trasparenza all'attività amministrativa in ambito culturale, turistico e sportivo, con d.g.r. n. 47-12422 del 26 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Codice Etico e le Linee Guida di comportamento aventi lo scopo di disciplinare i rapporti tra la Regione Piemonte e le istituzioni no-profit (Associazioni, Fondazioni, ecc.) in ambito culturale, turistico e sportivo – sia nel caso in cui le stesse siano partecipate dalla Regione, sia nel caso in cui la Regione sia soltanto il soggetto erogatore di contributi per la realizzazione di progetti – attraverso la definizione di un insieme organico di norme di comportamento.

Con deliberazione n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha altresì approvato il Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport, nonché le relative modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. In riferimento al Programma di attività 2009-2011 la Giunta Regionale ha in seguito approvato le Linee di indirizzo mediante la deliberazione n. 9-603 del 15 settembre 2010.

Con deliberazione n. 50-949 del 3 novembre 2010 la Giunta Regionale ha approvato la sospensione del Codice Etico e delle Linee Guida di comportamento di cui sopra per l'anno 2010, con lo scopo di elaborare un nuovo testo maggiormente semplificato nei rapporti con i soggetti beneficiari di contributo e orientato a garantire un corretto utilizzo del denaro pubblico, sia in termini di efficienza sia di efficacia. Il nuovo testo ha altresì lo scopo di risolvere una serie di aspetti contrastanti emersi dal confronto dei contenuti dei documenti approvati con le citate dd.g.r. n. 47-12422 e n. 48-12423 del 26 ottobre 2009. Con la medesima d.g.r. del 3 novembre 2010 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha ricevuto il mandato di elaborare il nuovo testo di armonizzazione di Codice Etico, Linee Guida di comportamento e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, da proporre alla Commissione consiliare competente e alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2011 e da applicarsi a partire dalle istruttorie delle istanze di contributo presentate per l'anno 2011.

La ravvisata esigenza di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni sopra indicate si inserisce nella prospettiva del corrispondente processo nazionale di semplificazione ed incremento dell'efficienza e della trasparenza, attivato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e del sistema-paese dalle seguenti disposizioni di legge:

- legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Le nuove modalità di rendicontazione, di cui alla d.g.r. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009, rispetto a quelle in uso negli anni precedenti, rendono di fatto più complesse le rendicontazioni, con la

conseguenza che sono pervenute numerosissime sollecitazioni volte a razionalizzare e a semplificare l'iter amministrativo delle stesse, fatti salvi i doverosi controlli di merito.

La Giunta Regionale intende quindi intervenire in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 con la modifica dei soli articoli 3 e 5 dell'Allegato "Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi", per darne attuazione in riferimento alla rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011. In tale contesto si ritiene altresì opportuno avviare una fase di confronto con gli altri principali soggetti sostenitori di attività culturali (in particolare la Città e la Provincia di Torino e le fondazioni di origine bancaria) al fine di armonizzare, nel rispetto delle specifiche competenze e della propria autonomia, le fasi e le modalità procedurali relative ai rendiconti delle attività oggetto di finanziamento. Inoltre, nell'ottica della costruzione di un percorso condiviso con il mondo dell'associazionismo e qualora debbano essere affrontate problematiche particolarmente complesse in ambito di cultura, turismo e sport, potrà essere attivato un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative.

Visto il parere favorevole della VI Commissione del Consiglio Regionale, espresso a maggioranza (con l'unica astensione del gruppo Movimento 5 Stelle) e verbalizzato nella seduta del 24 marzo 2011; ritenuto inoltre di accogliere nel presente provvedimento, ove possibile, le raccomandazioni espresse dalla VI Commissione nel corso della medesima seduta;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", in particolare gli articoli 16 "Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa" e 17 "Attribuzioni dei dirigenti";

Tutto ciò premesso e considerato;

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, in attesa dell'approvazione di un testo unitario di armonizzazione del Codice Etico e delle Linee Guida di comportamento, di cui alla d.g.r. n. 47-12422 del 26 ottobre 2009, con le modalità di assegnazione, liquidazione e rendicontazione dei contributi, annunciato dalla d.g.r. n. 50-949 del 3 novembre 2010, che il testo dell'art. 3 "Modalità di liquidazione e di rendicontazione dei contributi" e dell'art. 5 "Controlli" contenuti nell'Allegato "Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi" della d.g.r. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 sono sostituiti con il testo di identico titolo, contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di disporre, in attesa dell'approvazione del suddetto testo unitario, l'ulteriore sospensione per tutto l'anno 2011 dell'applicazione delle disposizioni del Codice Etico e delle Linee Guida di comportamento, di cui alla d.g.r. n. 47-12422 del 26 ottobre 2009;

- di dare atto che il suddetto testo unitario terrà conto dei criteri di rendicontazione di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento e sarà orientato a semplificare l'attività amministrativa e i rapporti con i soggetti beneficiari, senza trascurare i controlli di merito sull'efficacia, efficienza e produttività delle contribuzioni assegnate, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza;

- di avviare contestualmente, nell'ambito dell'obiettivo di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di rendicontazione, una fase di confronto con gli altri principali soggetti sostenitori di attività culturali sul territorio piemontese (in particolare la Città e la Provincia di Torino e le fondazioni di origine bancaria) al fine di verificare la possibilità di armonizzare, nel rispetto delle specifiche competenze e della propria autonomia, le fasi e le modalità procedurali relative ai rendiconti delle attività oggetto di finanziamento. Nell'ottica della costruzione di un percorso condiviso potrà altresì essere attivato un tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative, nel caso in cui debbano essere affrontate problematiche particolarmente complesse negli ambiti della cultura, del turismo e dello sport.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, entro centoventi giorni, di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Art. 3 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

3.1 Le disposizioni espresse ai punti da 3.2 a 3.10 si applicano ai contributi assegnati negli anni 2010 e 2011.

3.2 Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, regolamento o bando di settore, il contributo è liquidato al beneficiario in due quote: un anticipo del 50% della somma assegnata e il restante 50% a titolo di saldo. La quota di anticipo viene liquidata a favore del beneficiario successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo, secondo le modalità definite dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport. Qualora il beneficiario risulti assegnatario per la stessa tipologia di attività di un contributo concesso nel precedente anno solare, la liquidazione della quota di anticipo del nuovo contributo è subordinata alla presentazione al competente Settore della completa rendicontazione del precedente contributo.

La quota a saldo è liquidata al beneficiario a seguito della presentazione al competente Settore della completa rendicontazione dell'attività sostenuta dal contributo regionale, previa effettuazione della verifica e del controllo della documentazione prodotta.

Per le iniziative già realizzate all'atto dell'assegnazione del contributo e per l'acquisto di materiale bibliografico delle biblioteche civiche è possibile l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione a consuntivo indicata ai punti 3.4, 3.5, 3.6.

3.3. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, regolamento o bando di settore, il beneficiario del contributo è tenuto a presentare al competente Settore la rendicontazione dell'attività svolta e dell'impiego del contributo entro 120 giorni dalla data di conclusione dell'attività oggetto del contributo e, laddove possibile, entro l'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui l'assegnazione del contributo venga comunicata al beneficiario successivamente alla conclusione dell'attività oggetto di sostegno, la rendicontazione va presentata entro 120 giorni dalla data di ricevimento della lettera di assegnazione.

3.4 Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, regolamento o bando di settore, la rendicontazione da produrre da parte di tutti i beneficiari è costituita dai seguenti documenti:

- a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente. Per i contributi destinati agli investimenti sul patrimonio culturale, la relazione andrà integrata con la documentazione tecnica richiesta dal Settore competente. Nel caso in cui il quadro finanziario (anche scaturente da una assegnazione di contributo inferiore alla previsione del beneficiario) o altri impedimenti di natura organizzativa non consentano di realizzare l'intero programma delle attività approvate, il beneficiario del contributo ha facoltà di presentare tempestivamente al Settore competente una motivata richiesta di autorizzazione alla riduzione del programma approvato, corredata dell'adeguamento del bilancio di previsione. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, il Settore comunica con lettera la relativa autorizzazione.
- b) rendiconto dell'attività svolta, relativo a tutte le entrate ed uscite, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Settore competente e in conformità a quanto previsto dal punto 3.5, quindi comprensivo sia della parte finanziata dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport, sia del co-finanziamento derivante dalle altre risorse;

- c) qualora le spese rendicontate risultino pari o inferiori all'80% delle spese esposte nel bilancio di previsione, il rendiconto di cui alla precedente lettera b) va integrato con una relazione finanziaria attestante le motivazioni del divario tra le spese previste e le spese rendicontate.

3.5. Il rendiconto dell'attività svolta va presentato nei termini che seguono:

- a) da parte di tutti i beneficiari di contributo, con esclusione degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco dettagliato dei documenti di spesa aventi rilevanza fiscale. Nel caso di eventuale controllo di secondo livello, devono risultare pagate tutte le spese esposte nel rendiconto, pena la revoca del contributo assegnato. Nel caso in cui il rendiconto comprenda scontrini fiscali e altri documenti contabili non intestati all'ente beneficiario del contributo, occorre attestare nel rendiconto la natura del bene o del servizio acquistato per poterne verificare la coerenza e attinenza con l'attività svolta;
- b) da parte degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni, in forma di un atto amministrativo dell'organo competente che approva il rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese sostenute in relazione all'intera attività svolta;
- c) da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti e beneficiari di un contributo non superiore a 20.000,00 euro, in forma di una certificazione rilasciata dal responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo e attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e delle risorse impiegate, nonché la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso. Tale forma semplificata di rendicontazione attua quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte);
- d) per i contributi relativi all'attività istituzionale degli enti di diritto privato di cui la Regione Piemonte è socio, il bilancio consuntivo annuale di esercizio – approvato dall'organo statutariamente competente – sostituisce a pieno titolo il rendiconto di progetto previsto al punto 3.4, lettera b).

3.6 In aggiunta alla documentazione illustrata ai punti 3.4 e 3.5, nei casi elencati di seguito la rendicontazione va integrata con la documentazione di natura tecnica (esempio: certificato di regolare esecuzione dei lavori, certificato di collaudo, inventario) utile al Settore competente a espletare le corrispondenti verifiche e i controlli:

- a) interventi di tipo strutturale;
- b) interventi di restauro;
- c) interventi di valorizzazione degli archivi storici;
- d) interventi di digitalizzazione dei fondi librari e archivistici, dei periodici e del patrimonio documentale;
- e) interventi di catalogazione di beni storico artistici ed archeologici, di beni culturali architettonici e di beni etnoantropologici.

3.7 Nella rendicontazione finanziaria delle attività sostenute dal contributo regionale sono inoltre esonibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) i costi di carburante, derivanti da utilizzo di autoveicoli: tali costi sono ammessi solo se riportati su apposita scheda carburante nominativa, accompagnata da una dichiarazione del legale

rappresentante del soggetto beneficiario che riporti il nominativo di chi ha sostenuto la spesa e che attesti che essa è stata effettuata per lo svolgimento delle attività oggetto del contributo regionale;

b) valorizzazione delle prestazioni rese a titolo gratuito da persone fisiche in favore dell'attività sostenuta dal contributo regionale: detta valorizzazione va accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal rappresentante legale del soggetto beneficiario, indicante per ciascun prestatore di lavoro gratuito il cognome e nome, il codice fiscale, il rapporto con l'ente beneficiario, la qualifica svolta, l'eventuale numero di iscrizione ad Albo o Ordine professionale, le ore di prestazione effettuate, il valore orario e l'ammontare complessivo della quantificazione economica della prestazione. L'importo della valorizzazione va iscritto anche tra le entrate per garantire equilibrio al rendiconto;

c) valorizzazione dei servizi e dei beni resi a titolo gratuito dagli Enti Locali e da altri enti: detta valorizzazione va obbligatoriamente accompagnata dalla fotocopia dell'atto di concessione al beneficiario del servizio o del bene, che ne quantifica il valore economico e ne motiva la congruità. L'importo della valorizzazione va iscritto anche tra le entrate per garantire equilibrio al rendiconto.

In ogni caso le valorizzazioni economiche di cui alle lettere b) e c) non possono essere impiegate per giustificare l'importo del contributo regionale e sono soggette alla valutazione di congruità del Settore competente.

3.8 L'importo del contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 25% dello stesso per la copertura delle spese generali riferite in quota parte alla realizzazione del progetto finanziato. Per quanto concerne le spese di investimento, l'importo del contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 10% dello stesso per la copertura delle spese tecniche riferite in quota parte alla realizzazione del progetto finanziato.

3.9 La valutazione dei documenti costituenti la rendicontazione rispetta, ove applicabili, le disposizioni statali che istituiscono e disciplinano specifiche tipologie di ente a carattere associativo, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le associazioni sportive dilettantistiche.

3.10 Alla revoca del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) la documentazione contabile presentata risulta non specificatamente riferibile o attinente all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- b) l'attività sostenuta dal contributo regionale non è stata realizzata;
- c) il rendiconto presenta un avanzo pari o superiore all'importo del contributo assegnato;
- d) accertata irregolarità del beneficiario nella gestione degli eventuali rapporti di lavoro attraverso la violazione delle norme vigenti in materia o dei contratti di lavoro del comparto interessato.

La revoca del contributo comporta il recupero dal beneficiario della quota di anticipo già erogata, incrementata degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Dalla corresponsione degli interessi legali sono esonerate le Pubbliche Amministrazioni.

3.11 Alla riduzione del contributo assegnato si provvede in ciascuno dei seguenti casi:

- a) la documentazione contabile presentata risulta parzialmente riferibile o attinente all'attività sostenuta dal contributo regionale;
- b) il contributo assegnato risulta superiore al 70% delle spese rendicontate;
- c) il rendiconto presenta un avanzo inferiore all'importo del contributo assegnato;
- d) la relazione finanziaria prodotta a giustificazione del divario (pari o inferiore all'80%) tra le spese rendicontate e le spese previste non viene valutata accoglibile dal Settore competente per motivate ragioni.

Un ulteriore caso di riduzione del contributo può verificarsi quando un'attività è stata svolta senza la realizzazione delle iniziative più significative del programma approvato.

Art. 5 – CONTROLLI

5.1. La Regione effettua attività di controllo di primo e di secondo livello, finalizzata a verificare la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa.

I controlli effettuati sulla documentazione sono finalizzati a garantire efficacia, efficienza e produttività dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

5.2 I controlli di primo livello vengono effettuati dai funzionari del Settore regionale competente sulla documentazione e sulle dichiarazioni presentate dai soggetti beneficiari.

5.3 L'attività di controllo di secondo livello viene svolta annualmente su un campione rappresentativo, ovvero in modo mirato nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla correttezza della documentazione presentata. Nei casi in cui il controllo di secondo livello fosse particolarmente complesso e non espletabile solo con le professionalità interne all'Amministrazione regionale, è possibile avvalersi di consulenti specializzati.

5.4 Con determinazione del Direttore vengono stabilite le modalità e i criteri in base ai quali sono effettuati i controlli di secondo livello.